

## CIRNNOB STATUTO

### Art. 1 - Costituzione

Tra le Università indicate in epigrafe è costituito il Centro interuniversitario denominato "Nanoworld Institute" (NWI) , nel seguito indicato col termine di Centro, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, al fine di collaborare nell'ambito dei settori interdisciplinari afferenti alle Nanoscienze e Nanotecnologie Organiche e Biologiche.

### Art. 2 - Sede amministrativa

Il Centro ha sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Genova – Centro Servizi della Facoltà di Medicina e Chirurgia, cui afferiscono aderenti al Centro, che si è reso a ciò disponibile.

Le attività scientifiche del Centro sono svolte presso le sedi delle Università convenzionate, articolandosi in base ai piani elaborati dal Consiglio scientifico, avvalendosi a tale scopo delle attrezzature e del personale degli Istituti o Dipartimenti cui afferiscono gli aderenti al Centro.

### Art. 3 - Durata (modifica in via di approvazione)

La durata del Centro è sine die, rinnovata di quinquennio in quinquennio a partire dalla data di inizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione e su delibera degli Organi centrali di governo degli Atenei.

### Art. 4 - Finalità del Centro

Il Centro è istituito con compiti esclusivi di ricerca e collaborazione scientifica nel campo delle Nanoscienze e Nanotecnologie Organiche e Biologiche.

In particolare:

- svolge ricerche in relativi settori di avanguardia nella ricerca fondamentale a livello molecolare e cellulare con significative potenziali applicazioni nella Sanità, Industria e Servizi, utilizzando le risorse allo scopo acquisite dal pubblico e dal privato e nell'ambito di una convenzione colla Fondazione Elba da tempo in atto.
- promuove iniziative di Forum, seminari , workgroups e di scambi a livello nazionale ed internazionale , in sinergia con i Programmi di Dottorato di Ricerca , Master e di post-doctor ad esso afferenti.
- collabora con Organismi ed Enti nazionali ed internazionali sia pubblici che privati nel rispetto delle competenze degli Organi centrali di governo.

### Art. 5 - Organi del Centro

Sono Organi del Centro:

- a) il Consiglio scientifico
- b) il Consiglio amministrativo
- c) il Direttore

### Art. 6 - Consiglio scientifico

Il Consiglio scientifico è l'organo di indirizzo, di programmazione e di deliberazione delle attività del centro.

Il Consiglio scientifico è composto da rappresentanti delle Università convenzionate, in ragione di n.2 per ciascuna di esse, eletti al loro interno dagli aderenti al Centro.

I membri del Consiglio scientifico restano in carica un triennio accademico e sono rinnovabili.

In particolare il Consiglio scientifico :

1. elegge nel proprio seno il Direttore;
2. promuove il potenziamento scientifico ed organizzativo del centro, sia attraverso il coordinamento delle attività di ricerca degli aderenti sia tramite la promozione di nuove iniziative;
3. fornisce indicazioni al Direttore sull'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per il conseguimento delle finalità istituzionali;
4. approva il piano annuale di sviluppo delle ricerche e la relazione annuale predisposta dal Direttore;
5. propone le convenzioni e i contratti di ricerca, verificandone la possibilità di svolgimento e la congruenza con le finalità

istituzionali;

6. approva le adesioni ed i recessi di Università italiane e di singoli professori o ricercatori;
7. propone l' eventuale rinnovo del Centro per il quinquennio successivo;
8. propone lo scioglimento anticipato del Centro;
9. propone eventuali modifiche alla convenzione che saranno sottoposte all'approvazione degli Organi centrali di governo degli Atenei;
10. esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti o dai regolamenti.

Il Consiglio scientifico è convocato dal Direttore almeno 2 volte l'anno e comunque ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti; la convocazione deve essere fatta con un congruo anticipo.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati; le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Direttore.

#### **Art. 7 - Il Consiglio Amministrativo**

Il Consiglio amministrativo è l'organo di deliberazione e di controllo della gestione amministrativa contabile.

Esso è composto da:

- 1) Direttore del Centro che lo presiede;
- 2) rappresentanti delle Università convenzionate in ragione di n.1 per ciascuna di esse, designati dai rispettivi Rettori, su proposta degli aderenti.

I membri del Consiglio amministrativo durano in carica tre anni accademici e sono rinnovabili.

Il Consiglio amministrativo :

1. approva annualmente il bilancio preventivo, le variazioni in corso d'anno ed il conto consuntivo
2. autorizza le spese eccedenti in una sola volta il limite previsto dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo sede amministrativa;
1. approva le convenzioni e i contratti di ricerca;
2. esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti e dai regolamenti.

Il Consiglio amministrativo è convocato almeno 2 volte l'anno e comunque ogni volta che il Direttore lo reputi necessario, o che sia richiesto da un terzo dei componenti del Consiglio scientifico o del Consiglio amministrativo.

La convocazione deve essere fatta con un congruo anticipo.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati; le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Direttore.

#### **Art. 8 - Il Direttore**

Il Direttore del Centro rappresenta il Centro, è consegnatario dei beni ed è responsabile, in qualità di ordinatore secondario di spesa, della gestione amministrativa e contabile del Centro.

Il Direttore del Centro è eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo esercitanti il tempo pieno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione ed a maggioranza relativa nelle votazioni successive. L'elettorato attivo è costituito dai componenti il Consiglio scientifico.

Il Direttore dura in carica tre anni accademici ed è rinnovabile.

In particolare :

- convoca e presiede il Consiglio scientifico ed il Consiglio amministrativo;
- cura l'esecuzione delle relative delibere;
- vigila sull'osservanza delle norme attuative e dei regolamenti vigenti;
- formula proposte al Consiglio scientifico per il miglioramento o l'estensione dell'attività svolta dal Centro;
- acquisisce, nel rispetto delle competenze del Consiglio, beni e servizi utili per l'attività istituzionale del Centro; nel caso di fondi di cui siano titolari singoli afferenti al Centro l'ordine di spesa è preceduto dal consenso del titolare dei fondi stessi;

- sottopone all'approvazione del Consiglio scientifico il piano annuale di sviluppo delle ricerche del Centro e la relazione scientifica finale;
- sottopone all'approvazione del Consiglio amministrativo il bilancio preventivo e le variazioni al bilancio in corso d'anno ed il conto consuntivo predisposti, corredandoli con apposita relazione;
- è responsabile per la custodia dei beni inventariati del Centro e di quelli ad esso concessi in uso ed allocati presso la sede amministrativa; per quelli concessi in uso e allocati presso le sedi convenzionate è responsabile il relativo coordinatore della locale unità di ricerca;
- individua annualmente le strutture che concorrono ad incrementare le risorse del Centro;
- designa il Vice Direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento, fra i componenti del Consiglio scientifico;
- esercita tutte le altre attribuzioni demandate dalle norme e dai regolamenti vigenti.

#### **Art. 9 - Personale aderente al Centro**

Gli aderenti al Centro sono i docenti ed i ricercatori riportati negli allegati A - B (un elenco per sede). Entro 90 giorni dalla stipula della presente convenzione gli aderenti al Centro designano i Componenti del Consiglio scientifico secondo quanto previsto all' articolo 6, comunicando i nominativi al Rettore dell'Università sede amministrativa. Viene previsto almeno un incontro all'anno di tutti gli aderenti.

#### **Art. 10 - Risorse finanziarie e Gestione.**

Il Centro non dispone di organico e non ha dotazione, gode delle risorse finanziarie proprie dell'obiettivo cui è finalizzato, derivanti da fondi provenienti dalle Università, dai Ministeri, da enti pubblici o privati.

I fondi, come sopra assegnati, affluiscono all'Università sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro.

La gestione delle suddette risorse avviene secondo quanto previsto dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo genovese per i Dipartimenti e strutture assimilate.

Gli eventuali finanziamenti assegnati in forma indivisa e relativi ad iniziative comuni saranno gestiti presso la sede del Centro.

I finanziamenti eventualmente assegnati in forma divisa alle singole Università aderenti al Centro e con destinazione vincolata a favore delle attività di ricerca del Centro, saranno gestiti dalle singole Università assegnatarie con il rispetto della destinazione prevista.

#### **Art. 11 - Inventariazione**

Per ciò che concerne l' inventariazione dei beni, ogni Università procederà secondo le norme applicabili all' inventariazione dei beni acquistati o dati in uso ai Centri di ricerca in ciascuna sede.

Annualmente, in sede di consuntivo, previo interpello degli aderenti al Centro, sarà formato un elenco di beni con destinazione al Centro, indicandone la posizione.

In sede di scioglimento del Centro o di recesso di aderenti, il Consiglio Scientifico indicherà la destinazione dei beni, tenendo conto delle esigenze della ricerca scientifica e della sede che ha provveduto all' acquisto.

#### **Art. 12 - Nuove adesioni e recessi di professori e ricercatori.**

I professori e ricercatori che desiderano aderire al Centro dovranno inoltrare apposita richiesta al Direttore del Centro che la sottopone all'approvazione del Consiglio scientifico.

I professori e ricercatori che intendono recedere dal Centro devono presentare le dimissioni al Direttore del Centro a mezzo di lettera raccomandata che ha effetto dal primo giorno successivo alla delibera del Consiglio scientifico che indicherà, nell'accettare le dimissioni, le modalità da seguire per eventuali contratti in atto di cui sia titolare il dimissionario.

#### **Art. 13 - Atti aggiuntivi**

Modifiche alla presente convenzione possono essere apportate mediante appositi atti aggiuntivi. In particolare possono essere modificati l'elenco delle Università convenzionate e la sede del centro.

Le richieste di adesione di nuove Università vengono inviate al Direttore che le sottopone all'attenzione del Consiglio scientifico. Esse vengono formalizzate con atto aggiuntivo previa approvazione degli Organi centrali di Governo degli Atenei convenzionati.

#### **Art. 14 - Recessi di Atenei**

Le Università contraenti possono recedere mediante notificazione scritta indirizzata al Direttore del Centro, che deve essere comunicata a tutte le altre Università convenzionate a mezzo di lettera raccomandata A.R., entro il 30 giugno.

Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del Consiglio scientifico.

Il recesso ha comunque efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

#### **Art. 15 - Casi di scioglimento anticipato del Centro.**

Il Centro è sciolto anticipatamente su proposta del Consiglio scientifico e previa delibera degli Organi centrali di governo di tutti gli Atenei convenzionati, o di almeno due terzi nell'ipotesi di cui al punto d), nei seguenti casi:

a) mancanza di risorse finanziarie;

b) mancanza di Dipartimento dell'Ateneo genovese, cui afferiscano gli aderenti al Centro, disponibile per l'espletamento delle pratiche amministrative e mancanza di altra Università disponibile a divenire sede amministrativa del Centro;

c) venir meno dell'interesse per la ricerca oggetto del Centro;

d) recesso di almeno due terzi delle Università contraenti.

Entro sei mesi dal verificarsi della causa di scioglimento anticipato del Centro dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione amministrativo-contabile.

Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che il Consiglio scientifico ha avanzato proposta di scioglimento.

Qualora impegni o contratti verso terzi comportassero l'esigenza di un termine superiore ai sei mesi rispetto alla proposta di scioglimento, il Consiglio indicherà le modalità da osservare per onorare gli impegni o i contratti in atto o mediante il riconoscimento dell' "ultrattività" dovuta fino alla scadenza degli impegni e contratti relativi, o mediante trasferimento degli stessi a Struttura disponibile con le doverose cautele verso i terzi interessati.

#### **Art. 16 - Destinazione dei beni in seguito a scadenza o a scioglimento anticipato**

Alla scadenza o in caso di scioglimento anticipato del Centro i beni concessi in uso al Centro sono riconsegnati alla Struttura concedente.

Per quanto concerne i beni acquistati direttamente dal Centro , gli stessi saranno ripartiti fra le Università convenzionate con riferimento alla titolarità dei contratti.

I beni attribuiti all'Ateneo genovese saranno dallo stesso assegnati alle Strutture indicate all'atto dell'inventariazione dei beni .

Le risorse finanziarie assegnate in forma indivisa al Centro saranno ripartite fra le Università aderenti, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei confluiranno nel patrimonio degli stessi.

#### **Art. 17 - Norme transitorie**

In attesa della costituzione dei vari organi previsti dalle norme attuative opera un Comitato promotore composto da un rappresentante di ciascuna Università convenzionata.

Tale comitato elegge al suo interno un Presidente il quale assume in via provvisoria le funzioni di Direttore del Centro.